Istituto di Istruzione Superiore
B. RICASOLI

REGOLAMENTO PCTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Art. 1

L'Istituto d'Istruzione Superiore "B. Ricasoli" di Siena, in quanto soggetto promotore dei PCTO, ha il compito di:

- effettuare scelte progettuali tenuto conto dei bisogni formativi dell'utenza e delle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento;
- individuare le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche;
- redigere i PCTO;
- stipulare accordi con le strutture ospitanti.

Art. 2 - Progettazione

La progettazione dei percorsi, che con la Legge 107/2015 assume una dimensione triennale e OBBLIGATORIA, deve contribuire allo sviluppo delle capacità di auto-orientamento dello studente, unitamente alle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. La loro realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può estendersi anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, soprattutto quando le esperienze si collocano all'esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali.

Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell'azione educativa, di incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali.

L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa.

Sotto il profilo operativo è necessario:

- individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare, in termini funzionali a favorire l'auto-orientamento dello studente;
- promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese relative all'esperienza da realizzare;
- coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;
- attuare una efficace comunicazione per le famiglie;
- accompagnare gli studenti nell'osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti nell'organizzazione ospitante, condividere e rielaborare criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall'aula;
- documentare l'esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali.

Art. 3 - Modalità di attuazione

La Legge 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio per il 2019) prevede che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento siano attuati per una durata complessiva:

a) **non inferiore a 210 ore** nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) **non inferiore a 150 ore** nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) **non inferiore a 90 ore** nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

La durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come limite minimo, restando immutata la possibilità, da parte dell'Istituzione Scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell'ambito della propria autonomia.

Il raggiungimento del monte ore sopra descritto tiene conto solo degli stage formativi presso le aziende svolti nel triennio terminale. In via del tutto eccezionale, per comprovate e certificate condizioni di salute che limitino la frequenza ai percorsi, può essere presa in considerazione la partecipazione a eventi, esercitazioni aziendali, corsi di formazione o attività extracurriculari e incontri di orientamento con esperti.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 77/2005, e come ribadito dalle Linee guida della Legge 145 del 30 dicembre 2018, l'attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall'articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e che attualmente possono essere rappresentati da:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
- Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Tali soggetti manifestano la propria disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Pertanto, non potranno essere accolte le richieste antecedenti allo svolgimento degli stage formativi, o a posteriori, di far valere i contratti di lavoro in essere come PCTO. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi del percorso di studio, nonché delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti.

Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica stabilite, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche attività da realizzare all'estero.

L'I.I.S. "B. Ricasoli" di Siena attiva i PCTO dal secondo anno del primo biennio, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 61/2017 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale). Tale periodo di stage non è da considerarsi valido per il raggiungimento del monte ore minimo previsto dalla normativa vigente, che riguarda solo il triennio terminale, bensì ai fini della personalizzazione degli apprendimenti, della realizzazione del progetto formativo individuale (PFI) e dello sviluppo professionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro.

Per gli studenti con una certificazione ai sensi della L. 104/92, articolo 3, comma 3, lo svolgimento delle attività viene calibrato in modo da promuovere l'autonomia, anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. Come riportato nella sezione 8.3 del modello nazionale di P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per la Scuola Secondaria di II Grado, introdotto dal Decreto Interministeriale 182/2020 e modificato dal successivo D. I. 153/2023, sono previste, in questi casi, tre modalità di attuazione dei percorsi:

A. *Percorso aziendale* – Una media di 3 – 4 ore giornaliere presso strutture ospitanti accuratamente selezionate. È prevista, qualora se ne ravveda la necessità, la presenza del docente di sostegno che adatta il proprio orario di servizio per affiancare lo studente nello svolgimento delle attività concordate con il tutor aziendale.
B. *Percorso scolastico* – Una media di 3 – 4 ore giornaliere negli orari di apertura mattutini della scuola, durante le attività laboratoriali delle altre classi. È prevista la presenza del docente di sostegno che adatta il proprio orario di servizio per affiancare lo studente nello svolgimento delle attività concordate con il tutor scolastico e i docenti ITP.
C. *Altra tipologia di percorso* – Da valutare a seconda della specificità del caso.

Art 4 - Orari di stage e di riposo

La disciplina specifica in materia è contenuta nella Legge 17 ottobre 1967, n. 977, "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti", successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.

Gli articoli 15, 18, 20 e 22 della L. 977/1967 impongono delle limitazioni agli orari di lavoro degli adolescenti:

- l'orario di lavoro non può superare le **8 ore giornaliere** e le **40 ore settimanali**;
- i turni di lavoro non possono durare più di **4 ore e mezza** senza che vi siano interruzioni di almeno un'ora;
- non è consentito il lavoro notturno, oltre le **23:00**;

- devono essere garantite **almeno 36 ore consecutive di riposo settimanale**, anche in giorni diversi dalla domenica per i settori turistico, alberghiero o della ristorazione.

Art. 5 - Formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

In tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce l'equiparazione allo status di lavoratori per gli studenti che fanno uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici e apparecchiature fornite di videoterminali durante le normali attività didattiche. Detta equiparazione si estende, secondo la norma, agli studenti beneficiari delle iniziative promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

I PCTO possono portare gli studenti a svolgere le loro esperienze in ambienti di apprendimento diversi dalle aule scolastiche, presso strutture ospitanti di varie tipologie con le quali la scuola progetta i percorsi e stipula apposite convenzioni. In simili ipotesi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, gli studenti acquisiscono lo status di lavoratori e, quindi, sono soggetti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/2008, agli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che si traducono, in sintesi, nelle seguenti previsioni:

- *formazione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *dotazione di dispositivi di protezione individuali;*

Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle modalità realizzative dei percorsi. La normativa di riferimento è costituita dalla *Carta dei diritti e dei doveri degli studenti*, la cui emanazione è stata disposta dall'articolo 1, comma 37, della Legge 107/2015 per l'attuazione del sistema dell'alternanza scuola-lavoro, e che si rende applicabile ai PCTO, prevedendo che gli studenti ricevano sia una formazione generale che una formazione specifica.

La ***formazione generale***, della durata minima **non inferiore a 4 ore**, è dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La ***formazione specifica***, invece, varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l'attività svolta dalla struttura ospitante. L'accordo Stato-Regioni n. 221/2011 definisce un numero minimo di ore di formazione, in una quantità non inferiore a:

- **4 ore** per i settori della classe a rischio basso;
- **8 ore** per i settori della classe a rischio medio;
- **12 ore** per i settori della classe a rischio alto.

I percorsi organizzati dall'I.I.S. "B. Ricasoli" di Siena per l'indirizzo ***Professionale dei Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera*** (plesso di Colle di Val d'Elsa), come riportato nella tabella dell'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, prevedono la presenza degli studenti presso strutture ospitanti la cui attività rientra nel settore della classe di **rischio basso**. Le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi, saranno pari a un **minimo di 8**: *4 di formazione generale e 4 di formazione specifica rischio basso*.

I percorsi organizzati dall'I.I.S. "B. Ricasoli" di Siena per gli indirizzi ***Tecnico Agrario e Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale*** (plessi di Siena e Montalcino), come riportato nella tabella dell'Allegato 2 dell'Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011, prevedono la presenza degli studenti presso strutture ospitanti la cui attività rientra nel settore della classe di **rischio medio**. Le ore di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quindi, saranno pari a un **minimo di 12**: *4 di formazione generale e 8 di formazione specifica rischio medio*.

L'I.I.S. "B. Ricasoli" di Siena si impegna a fornire in modo del tutto gratuito i suddetti corsi.

Al termine del percorso di formazione e al superamento dei test finali, lo studente riceverà i relativi attestati ed è tenuto a conservarne copia sia in formato cartaceo che digitale. La scuola non può in alcun modo accedere ai profili degli allievi sulla piattaforma che eroga il corso per reperire le attestazioni.

Il mancato conseguimento o la mancata presentazione dei due attestati obbliga la scuola a NON procedere con gli abbinamenti tra studente e azienda. L'allievo sarà, quindi, impossibilitato a svolgere gli stage presso le strutture ospitanti e non potrà prendere parte agli eventi interni organizzati dalla scuola o a quelli esterni a cui la scuola è chiamata a partecipare.

In caso di mancata frequenza dei corsi, lo studente dovrà provvedere autonomamente e a proprie spese al conseguimento delle attestazioni summenzionate.

In alcuni casi, inoltre, si può rendere necessaria l'adozione di misure aggiuntive di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, quali, ad esempio, quelle di dotazione degli studenti dei ***dispositivi di protezione individuale*** (calzature da lavoro, abbigliamento idoneo) a cui deve provvedere lo studente e altri come, ad esempio, guanti o elmetti a cui deve provvedere la struttura ospitante.

Non verranno svolte dagli studenti, durante l'intero percorso di PCTO, le attività lavorative previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art 6 o da altre normative non abrogate o successive al D. Lgs 81/2008 richiedenti la ***sorveglianza sanitaria*** e, conseguentemente, la visita preventiva di valutazione della idoneità alla mansione, da parte del medico competente.

Anche in caso di esposizione ad agenti fisici, l'esposizione è tale da non supporre possibili conseguenze sulla salute.

Durante l'intero percorso di alternanza, gli studenti potranno svolgere le attività richiedenti la sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente, soltanto a seguito di visita preventiva di valutazione di idoneità alla mansione da parte del medico competente aziendale, con esito positivo e ad esclusivo carico dell'azienda.

Art. 6 - Funzione tutoriale

Al fine di garantire la buona riuscita dei percorsi, l'Istituzione Scolastica individua un *docente tutor interno* per ogni classe e, nel caso di esperienze condotte dagli studenti presso strutture ospitanti, un *tutor aziendale esterno*.

Il **tutor interno**, designato dalla scuola, svolge le seguenti funzioni:

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale in caso di minori);

b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di apprendimento, rapportandosi con il tutor esterno;

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il **tutor esterno**, selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l'istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell'impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell'esperienza dei percorsi;

b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l'informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;

f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto di forte interazione finalizzato a:

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

c) verificare il processo di accertamento dell'attività svolta e delle competenze acquisite dallo studente;

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Ogni esperienza, quindi, si conclude con l'osservazione congiunta dell'attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e del tutor esterno.

Art. 7 – Obblighi delle strutture ospitanti

Le aziende che collaborano con l'Istituto devono:

- fornire un'adeguata accoglienza agli studenti, spiegando le regole di comportamento e le procedure operative della propria struttura;
- nominare un tutor aziendale che segua gli allievi nel loro percorso, offrendo supporto e supervisione;
- garantire il rispetto delle norme di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, fornendo agli studenti le informazioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per operare in sicurezza e sollevando l'Istituto da ogni responsabilità dovuta alla violazione delle suddette norme;
- assicurarsi che le attività svolte siano coerenti con il percorso di studi e contribuiscano allo sviluppo delle competenze professionali degli studenti;
- registrare in itinere la presenza e le attività svolte dagli stagisti;
- valutare l'esperienza formativa degli studenti, compilando la scheda di valutazione allegata al progetto formativo e fornendo feedback alla scuola e agli studenti stessi.

Art. 8 - Diritti degli studenti

Gli studenti hanno diritto a:

- fruire di un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e a una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno;
- conoscere e condividere preventivamente le finalità formative del progetto e del percorso formativo personalizzato, in modo da acquisire una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;
- realizzare esperienze in ambienti di apprendimento idonei anche in relazione agli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ricevendo al riguardo dall'Istituzione Scolastica una formazione generale e specifica, con la garanzia dell'assicurazione antinfortunistica e per responsabilità civile verso terzi;
- vedersi assegnati un tutor aziendale e un tutor scolastico di riferimento;
- esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso rispetto al proprio indirizzo di studi;
- ricevere una formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 9 - Doveri degli studenti

Gli studenti hanno il dovere di:

- partecipare ai corsi di formazione sulla sicurezza generale e specifica nei luoghi di lavoro, come previsto dal D. Lgs 81/08;
- rispettare le regole di comportamento della struttura ospitante;
- rispettare le regole di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza relativamente a dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento dell'esperienza;
- partecipare attivamente alle attività previste dal progetto;

- comunicare alla struttura ospitante e al tutor scolastico eventuali assenze, che verranno registrate come tali sul registro elettronico e che dovranno essere giustificate, come ogni altra assenza;
- frequentare almeno il 75% del monte ore previsto;
- contattare l'azienda con qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio del percorso per presentarsi e prendere accordi riguardo orari di lavoro, divisa da indossare e altre eventuali richieste e/o necessità da ambo le parti;
- stampare il progetto formativo e assicurarsi che venga firmato dalla famiglia e dallo stesso studente;
- compilare in itinere il registro delle presenze;
- assicurarsi che l'azienda compili la scheda di valutazione e firmi il progetto formativo al termine del percorso;
- raccogliere e consegnare tutta la documentazione alla segreteria del plesso di appartenenza nei giorni immediatamente successivi al termine dello stage;
- **solo per le classi quinte** – realizzare una relazione o una presentazione che racchiuda le esperienze di stage vissute nel triennio e sostenere un colloquio finale di fronte a una commissione.

Art. 10 - Interruzione del percorso

Interruzione per incompatibilità dello studente con la struttura ospitante

Qualora la struttura ospitante giudichi il comportamento tenuto dallo studente incompatibile con le regole dell'azienda e/o le finalità del PCTO, il tutor aziendale è tenuto a comunicarlo prontamente al tutor scolastico. Quest'ultimo valuterà, insieme al C.d.C., l'eventuale cambio di destinazione. Nell'impossibilità di un cambio, l'Istituzione Scolastica, dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere che la non partecipazione al percorso venga considerata come elemento negativo, che concorrerà necessariamente alla valutazione globale dello studente.

Interruzione dell'esperienza per violazione da parte della struttura ospitante di norme e garanzie poste dalla scuola a tutela dello studente

Lo studente, rilevata l'inottemperanza da parte della struttura, ne dà immediata comunicazione al tutor scolastico. L'Istituto, dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà:

A. riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia, censurare l'operato della struttura ospitante e proporre una sua cancellazione dal database delle aziende convenzionate;
B. ritenere che vi siano margini per intervenire cercando un compromesso con la struttura ospitante onde ottenere un chiarimento formale e il ripristino di tutte le condizioni che la scuola ritiene irrinunciabili a tutela dei propri studenti.

Art. 11 - Provvedimenti disciplinari

L'impegno preso dagli allievi coinvolti nei PCTO deve essere portato a termine con rispetto e serietà.

Ottemperare ai propri doveri pone le basi per creare un ambiente di lavoro positivo e contribuisce a costruirsi una reputazione professionale solida e affidabile.

Gli studenti in stage sono ambasciatori dei valori e della professionalità dell'Istituzione Scolastica di appartenenza. Con il loro comportamento e il loro impegno hanno il compito di rappresentare la scuola, rispettando il lavoro di tutte quelle figure professionali interne ed esterne che contribuiscono a rendere possibile questa opportunità formativa.

Il Regolamento d'Istituto si applica anche alle attività di PCTO, ivi comprese le sanzioni in esso previste.

In caso di comportamenti scorretti o di mancata osservanza dei doveri descritti al precedente articolo 9, la scuola si riserva il diritto di interrompere il percorso dello stagista e di adottare i provvedimenti disciplinari che il Consiglio di Classe, sentiti i tutor e lo studente, riterrà più opportuni.

Art. 12 - Aspetti assicurativi

Gli studenti coinvolti nella tipologia di percorsi in esame devono godere di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a carico degli stessi e delle loro famiglie, per:

- **infortuni e malattie professionali**, presso l'INAIL – l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro;
- **responsabilità civile verso terzi**, presso qualsiasi compagnia assicurativa.

Relativamente alla copertura assicurativa degli studenti impegnati nei PCTO per la **responsabilità civile verso terzi**, la scuola stipula una polizza assicurativa a suo carico. I costi di assicurazione ricadono comunque sulla scuola e non sugli studenti o sulle loro famiglie.

Art. 13 - Infortuni

In caso di infortunio sul lavoro dello studente in PCTO l'azienda ospitante, nella figura del rappresentante legale, del tutor d'azienda o di un loro delegato maggiorenne, è tenuta a quanto di seguito riportato:

- prestare soccorso allo studente;
- qualora si rendesse necessario allertare gli enti competenti (numero unico per le emergenze 112) o accompagnare lo studente presso una struttura ospedaliera munita di U.O. di pronto soccorso;
- se l'infortunio avviene in orario scolastico comunicare il fatto agli uffici di segreteria;
- in ogni caso, anche al di fuori dell'orario di ufficio, comunicare prontamente il fatto al tutor scolastico;
- La segreteria in orario d'ufficio e/o il docente tutor in orario di chiusura ufficio comunica il fatto alla famiglia;
- trasmettere nel più breve tempo possibile agli uffici di segreteria mezzo mail o brevi manu il modello Infortuni A ricevuto contestualmente al progetto formativo dello studente.

Art. 14 - I percorsi e l'esame di Stato

Il comma 5, dell'articolo 8, dell'Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO concorrano alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.

Per quanto concerne il colloquio, l'art. 17 del decreto 62/2017, peraltro ripreso nell'art. 2 del decreto ministeriale 37/2019 e nell'art. 19 dell'OM 205/2019, prevede che una sezione di tale prova d'esame vada dedicata all'illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute durante i percorsi, con modalità da lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.), rientrando a pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta sul punteggio complessivo.

Il DM 37/2019 esplicita chiaramente questo aspetto, perché prevede che, nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio e/o di lavoro post diploma.

Art. 15 - Certificazione delle competenze

Al termine del percorso di studi, verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite, valida ai fini del curriculum scolastico e professionale.

Secondo l'articolo 6 comma 3 del D. Lgs. 77/2005, la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni con disabilità che frequentano i PCTO sono effettuate a norma della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

Art 16 - Clausola di salvaguardia

Quanto previsto dal presente regolamento è subordinato alla coerenza con eventuali disposizioni normative in materia emanate dal MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito).

Art. 17 - Validità e revisione

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto del _____, resta valido fino a eventuale revisione.

Allegato

Alla c.aa del Dirigente dell'IIS B. Ricasoli

MODELLO RILEVAZIONE INFORTUNIO DURANTE LE ORE DI PCTO:

AZIENDA:
_____

RAPPRESENTANTE LEGALE:
_____

TUTOR AZIENDALE:
_____

TUTOR SCOLASTICO:
_____

STUDENTE (NOME E COGNOME):
_____

SEDE DELL'INFORTUNIO:
_____

DATA DELL'INFORTUNIO: _____ORARIO: _____

DESCRIZIONE DELL' EVENTO:
_____
_____
_____
_____
_____
_____

QUALORA L'INCIDENTE SI SIA VERIFICATO DALL'ALTO SPECIFICARE L'ALTEZZA (metri): _____

LO STUDENTE HA ABBANDONATO LA SEDE DEL PCTO :

- ☐ SI
- ☐ NO

IN CASO AFFERMATIVO (SI):

- ☐ LO STUDENTE E' STATO RITIRATO DA UN FAMILIARE
- ☐ LO STUDENTE SI E' RECATO AUTONOMAMENTE AL PRONTO SOCCORSO
- ☐ LO STUDENTE E' STATO ACCOMPAGNATO AL PRONTO SOCCORSO DAL SIG. _____
- ☐ LO STUDENTE E' STATO RITIRATO DA UN MEZZO DI PRONTO SOCCORSO (ES. AMBULANZA)

IL TUTOR SCOLASTICO E' STATO AVVISATO DELL'ACCADUTO:

- ☐ SI
- ☐ NO

DATA: _____ FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE:

_____